



STUDIO LEGALE AVV. CARLO PRESSIANI

24122 BERGAMO, Via Daniele Piccinini, 3/a - Tel.: (035) 04.42.846 - Fax: (035) 198.341.86  
E-mail: c.pressiani@studiolegalepressiani.it - Pec: carlo.pressiani@bergamo.pecavvocati.it

**LIBERTA' DI MOVIMENTO PERSONALE  
AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

Cari concittadini,

in collaborazione con lo studio legale Locatelli & Partners, presso il quale esercito la mia attività professionale, con la presente cercherò di illustrare la normativa vigente ad oggi con specifico riferimento alla libertà di movimento personale e, dunque, agli spostamenti.

Come noto, successivamente all'emissione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato lo scorso 22 marzo 2020, che aveva introdotto misure più stringenti per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, che si propone di riordinare le misure sinora adottate modificando anche e soprattutto il regime sanzionatorio.

In particolare, il D.L. n. 19/2020 – in vigore dal 26 marzo 2020 – prevede la possibilità da parte del Governo di adottare una o più misure tra quelle ivi elencate all'art. 1, comma 2, per periodi determinati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte sino al 31 luglio 2020.

Per una elencazione esaustiva delle misure, si rimanda alla lettura dell'articolo in commento, intendendosi qui riportare esclusivamente quelle attinenti alla libertà di movimento personale, riferibili quindi agli **spostamenti**:

- a) *limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;*
- c) *limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;*
- e) *divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;*
- f) *limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;*
- n) *limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;*

*cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni.*

Tuttavia, sotto il profilo intertemporale, il D.L. n. 19/2020 prevede espressamente che, fino a quando il Presidente del Consiglio dei Ministri non adotterà nuovi decreti, rimarranno in vigore – in quanto compatibili – le disposizioni di cui ai precedenti decreti emanati dal Governo, nonché le ordinanze regionali, quest'ultime però al massimo fino al 5 aprile 2020.

Ad oggi, dunque, sul territorio nazionale e con specifico riferimento al territorio della Regione Lombardia, per quanto riguarda specificatamente la libertà di movimento personale, sono vigenti le seguenti misure:

- **divieto ogni spostamento all'interno del comune ove attualmente ci si trova, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute** (art. 1, comma 1, lett. a, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020; lett. a, n. 1, dell'Ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo 2020 – Regione Lombardia);
- **divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute** (art. 1, comma 1, lett. b, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020; lett. a, n. 1, dell'Ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo 2020 – Regione Lombardia);
- **divieto di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza qualora ci si trovi in un comune o regione diversa** (art. 1, comma 1, lett. b, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020);
- **divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus** (art. 1, comma 1, lett. c, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020; lett. a, n. 4, dell'Ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo 2020 – Regione Lombardia);
- **obbligo per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante** (lett. a, n. 3, dell'Ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo 2020 – Regione Lombardia);

- **divieto di ogni forma di assembramento di più di 2 persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e comunque obbligo di mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone** (art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020; lett. a, n. 2, dell'Ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo 2020 – Regione Lombardia, la quale prevede in caso di trasgressione un'ulteriore sanzione amministrativa di € 5.000);
- **divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, nonché di fare sport o attività motoria all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni** (art. 1, comma 1, lett. b, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020; lett. a, n. 17, dell'Ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo 2020 – Regione Lombardia);
- **nel caso di uscita con l'animale domestico per l'espletamento delle sue necessità fisiologiche è previsto l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio** (lett. a, n. 17, dell'Ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo 2020 – Regione Lombardia).

Si rammenta che in virtù dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2020, le disposizioni previste dalle **ordinanze di Regione Lombardia del 21, 22 e 23 marzo 2020** rimangono in vigore fino al 5 aprile 2020 (anziché fino al 15 aprile come inizialmente indicato nell'ordinanza regionale). È ragionevole supporre che entro tale verrà adottato un nuovo decreto dal Governo, il quale rimarrà l'unico titolare a disporre le misure ritenute più opportune.

Si evidenzia altresì l'obbligo, allo stato attuale, di informarsi sull'esistenza di ulteriori disposizioni emanate dalle Regioni interessate (di partenza e di destinazione) dallo spostamento, che si ribadisce deve comunque essere giustificato da una delle ragioni espressamente previste dalle norme.

A titolo informativo, si ritiene utile segnalare che sia il Governo, sia la Regione Lombardia, hanno creato una pagina web ove sono raccolte una serie di FAQ, raggiungibili ai seguenti indirizzi:

FAQ Governo:

<http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278?fbclid=IwAR2jrt5Zxa3DBzzhLp076Jz5uE0FOOatJSkjPOefTwbW56yXXwTu3mXyYc>

FAQ Regione Lombardia:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti>

In definitiva, ad oggi, gli unici spostamenti consentiti sono quelli giustificati da:

1. **comprovate esigenze lavorative;**
2. **assoluta urgenza** (per trasferimenti in comune diverso);
3. **situazioni di necessità** (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
4. **motivi di salute.**

Si allega per completezza il modulo di autocertificazione aggiornato a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 19/2020 (all.to 1).

Doveroso precisare che nel modulo è indicato che in caso di **dichiarazioni false**, è prevista la contestazione del reato di *"Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità proprie o di altri"* di cui all'art. 495 c.p., che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni. A parere di chi scrive, tuttavia, il reato di cui all'art. 495 c.p. si applicherà soltanto laddove la falsità riguardi l'identificazione o comunque la qualità personale del soggetto dichiarante.

Qualora invece il soggetto dichiari nel modulo delle ragioni a giustificazione dello spostamento che dovessero rivelarsi non veritiere, verrà denunciato per il reato di *"Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"* cui all'art. 483 c.p., che prevede la pena della reclusione fino a due anni.

Come anticipato in premessa, il D.L. n. 19/2020 modifica anche l'intero impianto sanzionatorio, il quale è immediatamente applicabile **dal giorno 26 marzo 2020**.

In caso di **violazione delle misure**, infatti, non verrà più contestato il reato di cui all'art. 650 c.p., ma verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo compreso da un minimo di € 400 ad un massimo di € 3.000.

Laddove la violazione delle prescrizioni avvenga mediante l'utilizzo di un **veicolo**, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo (da € 533 ad € 4.000) e, in caso di **reiterata violazione**, è previsto il raddoppio della sanzione amministrativa.

Per quanto riguarda le **violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2020**, dunque prima del 26 marzo 2020, è prevista la depenalizzazione, ma ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa di € 200,00.

Dal 26 marzo 2020, pertanto, il soggetto fermato per ragioni diverse da quelle consentite dal decreto, si vedrà contestare immediatamente dalle Forze dell'Ordine la violazione con apposito verbale.

Sebbene non si incardini un procedimento penale, il pagamento della sanzione, così come gli eventuali ricorsi, dovrà avvenire nei termini canonici di cui alle sanzioni amministrative (esattamente come avviene per le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada).

Anche in questo caso, sarà ammesso il pagamento in misura ridotta entro determinati giorni dalla contestazione o notificazione.

Tuttavia, esclusivamente in relazione all'ipotesi di **violazione della misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. e**, (*divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus*), è stata introdotta la contestazione del reato di cui all'**art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265** (Testo Unico delle leggi sanitarie, così come modificato dal D.L. stesso), che prevede la pena dell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e l'ammenda da € 500 a € 5.000, salvo che il fatto costituisca violazione dell'**art. 452 c.p.** (*“Delitti colposi contro la salute pubblica”* – che richiama espressamente il reato di *“Epidemia”* di cui all'art. 438 c.p.) sanzionato con la reclusione da 1 a 5 anni, o altro più grave reato.

Sperando di aver fornito un quadro chiarificatore della copiosa normativa prodotta sino ad oggi, rimango comunque a disposizione per qualsivoglia domanda o chiarimento.

Per un contatto più immediato, lascio anche il mio numero di cellulare: 340.6918346.

Esprimendo la mia più sincera vicinanza in questo momento difficile e tenebroso, con l'augurio e la speranza di poter vedere presto insieme una luce, porgo a tutti i più cordiali saluti.

Avv. Carlo Pressiani  


Allegato:

1. Modulo di autocertificazione aggiornato al 26 marzo 2020.

*“Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono: «Siamo perduti», così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme”.*

Papa Francesco